

Intercettazioni, le Camere non possono riesaminare i dati del processo penale

Corte costituzionale

Accolto il conflitto sollevato dal Gup di Roma nel caso di Armando Siri

Giovanni Negri

Non spetta al Parlamento, chiamato ad autorizzare o meno l'utilizzo di intercettazioni di un deputato o senatore, un potere di riesame di dati già valutati dalla magistratura; non sono illegittime di per sè le intercettazioni non oggetto di autorizzazione preventiva; non è automatica la sospensione di ascolti indiretti, quando il parlamentare è coinvolto solo sporadicamente; anche il Gup può presentare ricorso alla Consulta per conflitto di attribuzioni e non solo il Gip.

Sulla base di una serie di interpretazioni della disciplina attuale a tutela dei parlamentari, la Corte costituzionale, sentenza n. 117 depositata ieri e scritta da Stefano Petitti, ha annullato la deliberazione del Senato (che adesso dovrà riesaminare la vicenda) del 9 marzo 2022, con la quale era stata negata la richiesta del tribunale di Roma all'utilizzo delle intercettazioni dell'allora senatore Armando Siri.

All'origine del conflitto, la richiesta del Gup di Roma di utilizzare in giudizio otto intercettazioni, captate sull'utenza di un soggetto non parlamentare, che hanno coinvolto Siri.

Le intercettazioni sono state effettuate, nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura di Palermo, a carico di alcuni imprenditori attivi nel settore delle energie rinnovabili, in un momento antecedente all'emersione di indizi di colpevolezza a carico del medesimo senatore, per un'ipotesi di corruzione. La Corte ha stabilito, innanzitutto, che la decisione del Senato sull'esistenza della necessità probatoria delle intercettazioni captate il 15 maggio 2018 «ha menomato le attribuzioni del Giudice ricorrente, in quanto ha preteso di valutare autonomamente le condotte ascritte al parlamentare, anziché operare un vaglio, nei termini richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte, sulle motivazioni addotte a sostegno della richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni».

Quanto, poi, alla occasionalità degli ascolti, la Consulta ritiene che non sia incerta, alla luce del numero ridotto degli stessi e della loro distribuzione nell'arco di oltre quattro mesi. Nella valutazione è necessario tenere conto, sottolinea la Corte, sebbene a titolo solo di esempio, «dei rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; del numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; dell'arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare».